



# COMUNE di CELLINO SAN MARCO

Provincia di Brindisi

## SETTORE VI – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 6013

Cellino S. Marco, li 01/07/2017

### REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio

#### Sezione Urbanistica

PEC [serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)

### REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio

#### Sezione Assetto del territorio

PEC [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)

### REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio

#### Sezione Ecologia

PEC [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

### AUTORITA' di BACINO DELLA PUGLIA

C/o Innova Puglia s.p.a. (EX TECNOPOLIS CSATA)

Strada Provinciale per Casamassima Km. 3

70100 - VALENZANO (Ba)

PEC [segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it)

### AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

Via Borsellino e Falcone n. 2

70125 - BARI

PEC [protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

### ACQUEDOTTO PUGLIESE

Via Cognetti n. 36

70121 - BARI (BA)

PEC [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)

### ARPA Puglia - DAP di Brindisi

PEC: [dap.br.apapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.apapuglia@pec.rupar.puglia.it)

### All'ASL BR - Dipartimento Provinciale di Prevenzione

PEC: [protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it)

### Alla Provincia di Brindisi - Settore Ambiente

PEC: [servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it](mailto:servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it)

### Alla Provincia di Brindisi - Settore Pianificazione Territoriale

PEC:

[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

[servizi.tecnici@provincia.brindisi.it](mailto:servizi.tecnici@provincia.brindisi.it)

### Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI e PAESAGGIO

PEC: [mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)

All'Autorità Competente: Arch. Antonio Anglano  
c/o Comune di Veglie - Settore V - Sviluppo e Ambiente  
PEC: [ambiente.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it](mailto:ambiente.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le Ditta Cantine Due Palme  
PEC: [posta@pec.cantineduepalme.it](mailto:posta@pec.cantineduepalme.it)

**OGGETTO:** *PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE da ADIBIRE A DEPOSITO del PRODOTTO FINITO IN BOTTIGLIA, AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE IN VARIANTE AL P.d.F. VIGENTE EX ART. 8 D.P.R. 160/2010.*

*- CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, LEGGE 241/90, FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA - INTEGRATA EX ART. 6.2 bis della L.R. 18/2013 (PROCEDURA SEMPLIFICATA V.A.S.).*

Prat. SUAP 13/2016

Ditta: CANTINE DUE PALME Soc. Coop. agricola a r.l. - c.f. e P. Iva 01430150746 .

## IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO

### PREMESSO

- che con **istanza** assunta al prot. n. 4094 del **27/04/2016**, la Cantine Due Palme Soc. Coop. a r.l., con sede in Cellino San Marco alla via San Marco n. 130, Presidente Enologo Angelo Maci, ha chiesto il rilascio di permesso di costruire in variante al PRG vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D. Lgs. n. 160/2010, per la realizzazione di *UN CAPANNONE da ADIBIRE A DEPOSITO del PRODOTTO FINITO IN BOTTIGLIA, AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE* in zona classificata dal vigente P.d.F. come *Zona produttiva per Attività Primarie*, in catasto al foglio 19 p.lla 4905;
- che con **deliberazione di G.C. n. 95 del 03/11/2016**, il Comune di Cellino San Marco ha manifestato l'interesse all'avvio del procedimento di variante, volto ad implementare la meritoria attività imprenditoriale già svolta dalla Cantina Due Palme, con positive ricadute occupazionali e di immagine sul territorio;
- che il Responsabile del SUAP, rag. Vincenzo Blasi Martina, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L. 241/1990, ha in via preliminare trasmesso il progetto ad alcune Amministrazioni interessate al fine di verificarne la fattibilità sulla base della documentazione prodotta;
- che, sulla base della documentazione trasmessa, sono pervenute le seguenti determinazioni da parte delle Amministrazioni interessate:
  - **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi**, parere di conformità all'intervento con prescrizioni, prot. n. 2493 del 27/02/2017, assunto in pari data al prot. Com. n. 1753;
  - **Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi**, parere favorevole all'intervento, prot. n. 55746/35bis/2016 del 16/09/2016, assunto al prot. Com. n. 10184 in data 14/10/2016;
- che con nota prot. 3673 del **21/04/2017**, l'attuale Responsabile del SUAP, Ing. Gianni Patera, ha trasmesso nuovamente alle Amministrazioni interessate la documentazione progettuale in formato digitale;
- che in data **15/05/2017**, con nota prot. n. 17704, (a prot. Com. n. 4540/2017) la **Provincia di Brindisi-Settore Ambiente ed Ecologia** ferma restando la necessità di attivare la procedura di

verifica di assoggettabilità a Vas chiedeva l'avvio della procedura di Variante urbanistica evidenziando che "il proponente dovrà fornire tutti gli elementi utili a consentire allo scrivente Servizio di definire se il progetto in questione rientra tra quelli di cui all'allegato B2 della L.R. 11/2001, punto B.2.r) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 4 della medesima legge"; la Provincia evidenziava altresì la necessità di acquisizione dei titoli di competenza della stessa tramite A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013;

- che con **successiva nota di pari data prot. n. 15722**, la Provincia di Brindisi-Settore Ambiente ha emendato e superato la precedente comunicazione precisando che l'intervento non è soggetto ad A.U.A. di competenza della Provincia;

- che con **nota prot. 4388 del 16/05/2017**, il Responsabile del Servizio Ing. Gianni Patera, ha convocato per il giorno **30/05/2017 alle ore 10,00**, la *Conferenza di servizi decisoria* per l'intervento in oggetto;

- che con **nota prot. 4835 del 29/05/2017**, il Responsabile del Servizio Ing. Gianni Patera, ha **aggiornato la convocazione della Conferenza di servizi a giovedì 29 giugno 2017**;

- che in data 29/06/2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi con gli esiti riportati nel relativo verbale;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 30/06/2017 è stato individuato l'Arch. Antonio Anglano, funzionario presso il Comune di Veglie, quale Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS semplificata per la pratica di cui all'oggetto;

#### **Considerato**

- che l'art. 6.1 del Regolamento Regionale n. 18/2013, prevede "fatto salvo quanto disposto all'articolo 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (di seguito, verifica semplificata) prevista al comma 7, articolo 8 della legge VAS, secondo la procedura descritta al comma 6.2: ...f) piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza di servizi - prevista agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., o alle pertinenti normative di settore -, ivi inclusi i procedimenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e alla DGR 2581/2011, ad esclusione dei casi di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, articolo 17 della legge VAS si chiede di voler integrare il rapporto preliminare di VAS";

#### **Visto**

- che l'art. 6, punto 6.2 bis del citato Regolamento prevede "Nei casi di cui alle lettere 6.1.f, al fine di perseguire la razionalizzazione e il coordinamento delle procedure, in ossequio ai principi di economicità e di semplificazione dell'azione amministrativa, anche al fine di prevenire duplicazioni nelle valutazioni ed in ossequio alle previsioni del comma 3, articolo 10 della legge regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata si integra nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, secondo le seguenti modalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 6.2., nonché delle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii:

*il responsabile del procedimento dell'amministrazione che indice la Conferenza di Servizi (ovvero il responsabile del SUAP) in qualità di autorità procedente:*

*concorda con l'autorità competente per la VAS l'elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della l.r. 44/2012);*

*invita alla conferenza di servizi l'autorità competente per la VAS e gli enti di cui al precedente punto 1, mettendo loro a disposizione anche la documentazione prescritta dall'art. 8 della l.r. 44/2012 e dando evidenza dell'integrazione procedimentale in modo da consentire agli stessi di rendere, in seno alla Conferenza di Servizi, le proprie osservazioni in merito alla verifica di*

assoggettabilità a VAS contestualmente all'espressione dell'eventuale parere di propria competenza ai sensi di legge;

□ rende, anche in seno alla Conferenza di Servizi, eventuali controdeduzioni ai contributi e/o pareri resi dagli enti convocati, nonché ulteriori elementi conoscitivi utili alla valutazione della significatività dei possibili impatti sull'ambiente;

□ acquisisce il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VAS dell'autorità competente per la VAS in tempo utile per la conclusione dei lavori della predetta conferenza dei servizi;

□ in caso di esclusione dalla procedura VAS di cui agli art. 19-15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., provvede al recepimento delle eventuali prescrizioni nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi ai fini della definitiva approvazione da parte dell'organo competente;

□ in caso di assoggettamento alla procedura VAS di cui agli art. 19-15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii può sospendere, d'intesa con il soggetto proponente, i lavori della Conferenza di Servizi nelle more dello svolgimento della suddetta procedura, fermo restando l'espletamento della stessa ai fini della definitiva approvazione da parte dell'organo preposto”;

- che l'art. 6, punto 6.2 del richiamato Regolamento dispone che “6.2 Nel caso di piani urbanistici comunali individuati al comma 6.1, l'autorità procedente:

- presenta un'istanza all'autorità competente, corredando la comunicazione di idonea documentazione che attesti l'applicabilità delle condizioni per la verifica semplificata e definisca i potenziali effetti significativi sull'ambiente che siano stati precedentemente considerati (al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni), nonché del rapporto preliminare di verifica e dell'elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale - individuati secondo le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 5 e 6 della legge VAS;

- avvia, contestualmente alla presentazione dell'istanza, la consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale, mettendo a disposizione degli stessi il rapporto preliminare di verifica;

- comunica all'autorità competente, in esito alla predetta consultazione, eventuali osservazioni e controdeduzioni;

gli enti consultati:

- rendono il parere all'autorità competente e all'autorità procedente entro quindici giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori approfondimenti, nel qual caso il parere è comunque reso entro trenta giorni;

l'autorità competente:

- comunica all'autorità procedente, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'eventuale necessità di integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati o il rapporto preliminare di verifica;

- adotta il provvedimento di verifica entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza”;

**Dato atto**

- che la Società ha prodotto il “Rapporto Preliminare di Verifica”;

- che l'Autorità competente e l'Amministrazione procedente hanno concordato l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale destinatari della presente convocazione, escludendo la partecipazione di Enti territoriali interessati ex art. 5 della L.R. Puglia 44/2012, considerata la natura dell'intervento proposto (deposito prodotti finiti e potenziamento impianti tecnologici di depurazione);

- che i soggetti competenti in materia ambientale devono rendere il parere all'autorità competente e all'autorità procedente entro quindici giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori approfondimenti, ovvero in seno alla conferenza dei servizi se anteriore all'espressione delle determinazioni finali da parte dell'Autorità competente;

**Visto** l'art. 14 e seguenti della L. 241/90, in ordine ai tempi e alle modalità di convocazione e conclusione della Conferenza dei Servizi ed, in particolare, i termini perentori fissati dall'art. 14-bis della L. n. 241/90, nella attuale vigente formulazione intervenuta con D.Lgs. 30/06/2016 n. 127;

**Considerato**

- che la normativa disciplinanti i procedimenti amministrativi, salve le eventuali norme transitorie, nel caso insussistenti, trova immediata applicazione ai procedimenti non conclusi al momento dell'entrata in vigore della stessa, occorre in questa sede fissare i termini perentori per la conclusione del procedimento secondo quanto previsti dall'art. 14-bis della L. 241/90, decorrenti dalla data della seduta di conferenza di servizi di cui alla presente comunicazione;
- che il termine di conclusione della conferenza di servizi fissato al 14/04/2017 con l'atto di convocazione prot. n. 4388 del 16/05/2017, è stato erroneamente stabilito in 45 giorni in luogo dei 90 giorni previsti dall'art. 14 bis, comma 2, lett. c) della L. 241/90, il quale prevede che "*Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni*";

### CONVOCA

Conferenza dei servizi decisoria semplificata asincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., anche ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 18/2013, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data **08 agosto 2017, ore 10:30** con continuazione, presso la Sede Comunale di Cellino San Marco alla via Napoli n. 2 – Ufficio Tecnico, per la riunione della medesima Conferenza;  
ed a tal fine

### RIBADISCE

a) che oggetto della conferenza è l'esame, anche eventualmente ai fini V.A.S. qualora non intervenga anteriormente la determinazione finale da parte dell'Autorità competente, del progetto di realizzazione *DI UN CAPANNONE da ADIBIRE A DEPOSITO del PRODOTTO FINITO IN BOTTIGLIA, AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE IN VARIANTE AL P.d.F. VIGENTE EX ART. 8 D.P.R. 160/2010*. La cui documentazione tecnica del proposto intervento si trasmette in formato digitale come da elenco di seguito riportato:

progetto a firma dei tecnici abilitati, geom. Antonio Re e Ing. Giuseppe Gagliani:

- Relazione tecnica generale;
- Tavola 1 – Inquadramento urbanistico;
- Tavola 2 – Planimetria Generale;
- Tavola 3 – Elaborati progettuali (Capannone e impianto di depurazione);
- Tavola 3 - Planimetria Lay-Out (Capannone e impianto di depurazione);
- Tavola 4 – Planimetria smaltimento acque;

elaborati di progetto a firma dei tecnici abilitati Ing. Alessandra Giordano e Arch. Nicola Fuzio:

- Relazione Paesaggistica;
- Relazione Rapporto preliminare VAS semplificata.

La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono, comunque, depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio SUAP;

b) che i soggetti competenti in materia ambientale devono rendere il parere all'Autorità competente e all'Autorità procedente entro quindici giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori approfondimenti, ovvero in seno alla conferenza dei servizi se anteriore all'espressione delle determinazioni finali da parte dell'Autorità competente;

c) le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità sopravvenuti rispetto alla precedente seduta di Conferenza di servizi e/o non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la

posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; pertanto si prega di inviare tramite mail [suap@comune.cellinosanmarco.br.it](mailto:suap@comune.cellinosanmarco.br.it), l'indicazione del nominativo e della qualifica del rappresentante.

Si rammenta che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre il giorno 28 agosto 2017. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti:

mail: [suap@comune.cellinosanmarco.br.it](mailto:suap@comune.cellinosanmarco.br.it)

PEC: [suap.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it](mailto:suap.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it)

**DISPONE**

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune di Cellino San Marco.

Distinti saluti.

Dalla Casa Comunale.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – S.U.A.P.**

(Ing. Gianni Patera)

